



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Roma, 19 Giugno 2025

**Al Ministro del MIM  
prof. Giuseppe Valditara**

**Al Capo di Gabinetto del MIM  
Dr. Giuseppe Recinto**

*e, p.c.,*

**Al D.G. Unità di Missione per il PNRR del MIM  
Dr.ssa Simona Montesarchio**

**LORO INDIRIZZI MAIL O PEC**

Oggetto: richiesta di intervento in merito ai controlli sui progetti PON/FESR/PNRR attuati dalle Istituzioni scolastiche.

**Onorevole Ministro, Chiarissimo Capo di Gabinetto,**

alla luce della imperscrutabile strada dei controlli all'oggetto richiamati intrapresa dal MIM, come sindacato rappresentativo dei dirigenti scolastici riteniamo necessario avviare una riflessione più approfondita con il vertice politico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale ci rivolgiamo non solo per tutelare la categoria, ma per garantire che i principi contenuti nelle norme trovino corretta applicazione secondo la gerarchia che le caratterizza.

È nostra premura, in merito, evidenziare quanto segue:

- il vigente testo del [Codice dei contratti pubblici](#) specifica all'articolo 1 il **Principio del risultato**, che oltre a essere indicato al comma 4 dello stesso articolo come "**criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto**" costituisce, ai sensi del successivo articolo 4 del Codice medesimo, **criterio interpretativo PRIORITARIO di tutte le disposizioni contenute nel Codice**, poiché "**le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3**", con chiara primazia del principio di risultato, poiché declinato – come detto - all'articolo 1.

A supporto di tale interpretazione - banalmente letterale - del disposto del Codice dei contratti pubblici, soccorre [quanto affermato dal Consigliere di Stato Luigi Carbone](#), già Coordinatore della Commissione di lavoro per il Codice medesimo, per il quale "**...lo scopo primario del codice è realizzare contratti pubblici con la massima celerità e il miglior**

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**

**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



**rapporto qualità/prezzo e non è perseguire altre policies, pure importanti, che rispetto ad esso sono funzionali e non finali. E perché il risultato, in tempi di PNRR, è parte della legittimità stessa dell'atto amministrativo**".

Risulta evidente come sia necessario da parte del MIM esercitare i controlli nel rispetto **prioritario del principio del risultato**, che nell'ordinamento attualmente vigente rivendica primazia su ogni altro principio, assurgendo di fatto a criterio interpretativo prevalente – caratterizzato, inoltre, da retroattività potenziale alla luce degli argomenti di cui diremo di seguito - per i procedimenti di controllo ancora in essere. Diversamente argomentando verrebbe tradita l'idea del passaggio da **"un codice guardiano a un codice volano"**, come affermato dal Consigliere Carbone e voluto dal legislatore per contrastare la cosiddetta **"paura della firma"**.

- la **riforma della Corte dei conti**, attualmente in trattazione in Parlamento, già analizzata da DIRIGENTISCUOLA **in relazione alle responsabilità in tema di impiego dell'intelligenza artificiale**, disegna un inequivoco e innovativo quadro di responsabilità per i profili di danno erariale, dal quale emergono con forza due tratti distintivi di immediato interesse rispetto alle responsabilità dell'attore pubblico:
  - **l'estensione del campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo;**
  - **che il nuovo regime di responsabilità erariale si applichi anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.**

Gli elementi di cui ai due punti sopra indicati – seppur allo stato non approvati definitivamente in Parlamento - rappresentano **il chiaro e coerente intento del legislatore di meglio definire le responsabilità**, in una prospettiva nella quale **"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"**, riferendo pertanto il dolo all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, differentemente da alcuni orientamenti giurisprudenziali contabili che invece lo accostavano al dolo civile. Inoltre, con la **sentenza n.132 del 2024**, la **Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la disciplina oggetto della questione di costituzionalità, che limita al dolo la responsabilità amministrativa**, non solo in quanto si tratta della disciplina provvisoria di cui al **D.L. "Semplificazioni" 76/2020** (in vigore, al momento della sentenza, fino al 31 dicembre 2024, termine poi prorogato al 30 aprile 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024 e, infine, al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n.68 del 12 maggio 2025) ma anche **perché inserita a tutela di interessi di rilievo costituzionale in un contesto peculiare, determinato dalla crisi economica postpandemica e dall'attuazione del PNRR.** Al contempo, la

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**

**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Corte costituzionale, partendo da alcune premesse teoriche, ha rilevato la necessità di un intervento del legislatore che, alla scadenza della disciplina eccezionale oggetto della pronuncia, realizzi una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di “ristabilire una coerenza” tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la “fatica dell'amministrare” senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità.

In proposito, la Corte ha precisato che **il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non potrà limitare l'elemento soggettivo della responsabilità al dolo, perché in tale modo il rischio (ed il danno cagionato dall'agente) risulterebbe addossato quasi esclusivamente sulla collettività.** Il giudice costituzionale indica alcune misure possibili tratte dalle “numerosi analisi scientifiche della materia”, a cui il legislatore può attingere, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi dall'elemento psicologico della responsabilità. Le misure richiamate sono:

- un'adeguata **tipizzazione della colpa grave** così da evitare l'incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata *ex post* al giudice;
- l'introduzione di un **limite massimo** oltre il quale addossare il danno non al dipendente pubblico ma all'amministrazione nel cui interesse egli agisce, eventualmente accompagnata dalla previsione della rateizzazione del debito risarcitorio;
- la previsione di fattispecie obbligatorie di esercizio del **potere riduttivo** del giudice, normativamente tipizzate nei presupposti;
- il rafforzamento delle **funzioni di controllo** della Corte dei conti, con il contestuale abbinamento di una esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni;
- l'incentivazione delle **polizze assicurative** (attualmente non obbligatorie);
- l'eccezionale **esclusione della responsabilità colposa** per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso elevato rischio patrimoniale;
- previsioni finalizzate a **scongiorare l'eventuale moltiplicazione delle responsabilità** per i medesimi fatti materiali, spesso non coordinate tra loro.

Di particolare rilievo si presenta, infine, **la facoltà** riconosciuta dal comma 1-*quinquies* della riforma, come modificato dalla Camera dei deputati, di sottoporre al **controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti** i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**

**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

**Poiché in tempi di PNRR – come detto sopra - il risultato è parte della legittimità stessa dell'atto amministrativo**, alla luce del principio di risultato declinato nel Codice dei contratti pubblici e dell'intento del legislatore di favorire forme di responsabilità erariale che tendano a concentrarsi intorno ai concetti di dolo ovvero, al più, di dolo eventuale e/o colpa grave tipizzata, **DIRIGENTISCUOLA chiede un preciso e incisivo intervento politico per ricondurre all'interno di un perimetro di ragionevolezza l'azione di controllo sui progetti PON/FESR/PNRR da parte dell'Unità di Missione del MIM, la quale allo stato agisce in modo irragionevole - e con accanimento - verso i dirigenti scolastici soggetti attuatori.**

Ciò si rappresenta anche perché una immotivata azione di controllo, effettuata in difformità dai principi dell'ordinamento di settore, configurerebbe essa stessa una ipotesi di possibile danno erariale, derivante dal contenzioso che certamente ne scaturirebbe.

In attesa di riscontro mi è gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Presidente Nazionale  
( **Attilio Fratta** )

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**  
**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**  
**TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**